

IL TESTAMENTO

- Definizione
- I requisiti
- Le disposizioni
- I diritti dei legittimari
- Esempi corretti

Agli articoli 601 e seguenti, il codice civile disciplina i cosiddetti “testamenti ordinari”. Fra questi sono annoverati il **testamento olografo**, quello pubblico o per atto notarile e quello **segreto**. Il testamento internazionale, seppur ordinario, non trova invece la propria fonte all’interno del codice civile, ma ha la propria compiuta normativa nella legge 387 del 1990.

Definizione di testamento olografo

Il **testamento olografo** è quel tipo di testamento disciplinato all’articolo **602 del codice civile**. Deve essere **necessariamente ed integralmente scritto, sottoscritto e datato dal testatore**. La violazione di tali requisiti formali determina l’**impugnabilità del testamento** e più precisamente la nullità o l’annullabilità delle volontà testamentarie. È l’unico **testamento** per la cui redazione non è richiesto l’intervento del notaio. Può infatti essere redatto autonomamente dal testatore senza alcun costo.

Come fare un testamento olografo valido: requisiti formali

Scrivere un testamento olografo è abbastanza semplice se si tiene conto dei tre fondamentali requisiti formali che il Legislatore fissa ai fini della redazione dello stesso. I tre requisiti sono:

1) Olografia: il testamento olografo deve essere scritto a mano dal solo testatore

Partiamo innanzi tutto dal termine: “olografo”. L’olografia è infatti il primo requisito di questo genere di testamento, il cui difetto determina la nullità dello stesso, come sancito all’articolo 606 del codice civile. Il documento deve essere quindi **scritto interamente a mano dal testatore, da solo**, e se scritto con la macchina da scrivere o stampato con il computer, anche se firmato e datato è **nullo**. Il legislatore fissa questa rigida norma a tutela della volontà del testatore che, qualora fosse espressa con mezzi meccanici sarebbe molto più facile dal alterare, mentre è evidente come sia necessario salvaguardare le volontà testamentarie prevedendo che le stesse debbano essere espresse “di pugno”, con la propria grafia.

Anche lo stampatello va bene

Si sono posti dei casi in giurisprudenza in cui si ha avuto modo di chiedersi se un testamento olografo scritto in stampatello e non con la consueta grafia del testatore, integrasse il requisito di olografia. Sebbene a tale quesito sia stata data risposta affermativa (App. Torino, 19.12.2000) appare prudentiale redigere il testamento olografo con la propria scrittura abituale, avendo cura di scrivere in modo chiaro e leggibile. Ad avviso della più recente giurisprudenza è assolto il requisito di autografia ove al testamento in cui viene disposto di beni già indicati nella scheda vengano allegate planimetrie redatte da terzi (Così Cassazione numero 4492 del 25 febbraio 2014)

2) Sottoscrizione: il documento deve essere firmato

Il testamento olografo deve essere **sottoscritto** dal testatore alla fine delle disposizioni, e possibilmente subito dopo le stesse, “in calce” alle medesime. Qualora il documento redatto consti di più di una pagina (non facciata) è opportuno che il testatore, sottoscriva ogni pagina dell’atto. Ciò è utile al fine di evitare qualsiasi possibilità di censura giudiziale per difetto di sottoscrizione anche di parte delle volontà testamentarie.

A tale proposito si ricorda come le pronunce giurisprudenziali della Suprema Corte si siano espresse nel senso della necessaria riconducibilità delle volontà testamentarie contenute nel documento al testatore (Cass. Civ. Sez.II, 16186/03), e il difetto di tale requisito determinerà senz’altro la **nullità del testamento**. Tale sanzione è del resto prevista all’articolo 606 del codice civile. La giurisprudenza ha ritenuto valida anche la sottoscrizione con il solo pseudonimo, ma è evidente che sia prudente sottoscrivere con il proprio nome e cognome anagrafico, in modo da rendere facilmente determinabile l’**identità del testatore**. La più recente giurisprudenza ritiene assolto tale requisito formale ove, per mancanza di spazio, la scheda testamentaria sia sottoscritta a margine invece che in calce (Così Cassazione numero 14119 del 20 giugno del 2014).

3) Datazione: bisogna scrivere la data a mano

Il testamento olografo deve essere datato dal testatore, di suo pugno. La giurisprudenza ha avuto modo di sancire come la datazione scritta anche soltanto non di pugno del testatore determini l’**annullabilità del testamento olografo**.

Le disposizioni testamentarie: istituzione di erede a titolo universale e legato

Dopo aver brevemente trattato dei requisiti di forma del testamento olografo è opportuno fare un breve cenno sulle disposizioni testamentarie. Per chi non è un tecnico del diritto non è infatti facile, superato l’ostacolo dei requisiti di forma, disporre validamente ed efficacemente del proprio patrimonio attraverso un testamento.

La differenza fra erede e legatario

Le disposizioni si dividono fundamentalmente in due specie. Ai sensi dell’articolo 588 del codice civile, ove siano a titolo particolare sono denominate “legati” ed attribuiscono la qualità di “legatario”, ove siano a titolo universale attribuiscono la qualità di erede. L’istituzione ereditaria sarà infatti sull’universalità dei beni del defunto: le quote di istituzione si calcolano sull’intero patrimonio ereditario. **Il legato invece attribuisce un diritto od un bene specifico.**

Anche se si dispone di tutti i beni per legato ci saranno sempre degli eredi

Bisogna tuttavia precisare che anche disponendo di tutti i propri beni a titolo particolare, attraverso una serie di legati, il testatore avrà degli eredi. L’apertura di una successione determinerà necessariamente che degli eredi subentrino nelle posizioni del testatore. Questo accade anche in difetto di parenti entro il sesto grado, infatti, l’articolo 586 del codice civile sancisce come “in mancanza di altri successibili l’**eredità** sarà devoluta allo Stato”.

Il legato a differenza dell’istituzione d’erede non necessita di accettazione da parte dei beneficiari, tuttavia anche l’accettazione del legato viene trascritta e rende l’accettazione irrevocabile.

Cosa succederà dunque se il testatore disponga di alcuni suoi beni a titolo particolare **senza istituire erede alcuno**?

Senza testamento si aprirà la successione legittima

In questo caso si aprirà la **successione legittima** e l'eredità del testatore sarà devoluta ai sensi degli articoli 565 e seguenti del codice civile (fatte salvi naturalmente i legati disposti). Per questo motivo sarà sempre opportuno che un testamento, ove non esistano precedenti volontà testamentarie, inizi con l'istituzione d'erede e prosegua con le disposizioni a titolo particolare.

Cosa succede se chi muore è senza parenti prossimi, dunque apparentemente senza eredi? Quando chi **muore è senza eredi** la successione si devolgerà a favore dello Stato.

La revoca delle precedenti disposizioni testamentarie

In presenza di volontà testamentarie anteriori è invece opportuno, sempre nell'ipotesi il testatore voglia con il redigendo testamento disciplinare tutti gli aspetti della propria successione, **revocare le precedenti disposizioni testamentarie**. La revocazione delle precedenti disposizioni testamentarie è consigliabile al fine di evitare dubbi interpretativi sulle proprie volontà, facendo quindi operare le disposizioni di legge previste agli articoli 679 e seguenti del codice civile.

Il testamento e la legittima: le quote di “disponibile” e l'azione di riduzione

Vi sono dei soggetti ai quali la legge riconosce il titolo di **legittimari**, con annessi **diritti di legittima** sulla successione non solo del testatore, ma anche di chi muoia senza aver disposto delle proprie sostanze per testamento (in caso dunque di **successione legittima**). L'elencazione di tali soggetti è contenuta nell'articolo 536 del codice civile: essi sono il **coniuge**, i figli e gli ascendenti. Le disposizioni contenute in un testamento che siano lesive della quota di legittima saranno “riducibili”. A questo consegue che chi abbia ricevuto più di quanto il testatore potesse attribuirgli, sarà tenuto a restituire la parte eccedente.

Cosa sono le quote di legittima

Al legittimario sono riconosciute dal legislatore delle “**quote di legittima**” da calcolarsi in base a quanto disposto dall'articolo 556 del codice civile. Il calcolo non va fatto sull'eredità, ma **sul patrimonio del testatore**. Si seguiranno i meccanismi stabiliti dello stesso articolo. Ove poi l'eredità sia incapiente per la soddisfazione dei diritti del legittimario, lo stesso potrà agire in riduzione anche avverso alle **donazioni** precedentemente perfezionate in vita dal de cuius, seppure si fosse trattato di donazioni cosiddette “indirette”. Potrà eventualmente anche agirsi in **restituzione nel caso trattasi di donazioni** dirette. Il testatore potrà disporre dei suoi beni nei limiti della cosiddetta “**quota disponibile**”, quella parte di patrimonio ereditario (calcolato ai sensi dell'articolo 556 c.c.) eccedente rispetto ad una eventuale quota di legittima.

L'azione di riduzione per i legittimari lesi

Per i suesposti motivi è sempre opportuno tenere conto, nella redazione del testamento olografo, della posizione dei legittimari. Gli stessi, qualora siano lesi nella porzione a loro riservata dalla legge, potranno infatti agire contro i propri coeredi ai sensi degli articoli 553 e seguenti. Il vittorioso esperimento dell'**azione di riduzione** darà luogo ad un cosiddetto “accertamento costitutivo”, che

renderà il legittimario erede nella quota a lui devoluta ai sensi degli articoli 536 e seguenti del codice civile.

Esempio di testamento olografo corretto: un fac simile e i consigli dell'avvocato

Passiamo ad un esempio pratico di come potrebbe essere redatto un testamento olografo, che comunque, ripetiamo, deve essere **scritto a mano di pugno del testatore**. Il testamento olografo **può anche consistere in una lettera** indirizzata a qualcuno, in questo caso si definisce "epistolare". Anche ove si tratti di una lettera deve avere i requisiti sopra già indicati (si parlerà in questo caso di **testamento epistolare**, sul punto Cass. 22 dicembre 2016 n. 26791).

Il fac simile di testamento olografo

Roma, 15 settembre 2015.

Io sottoscritto Mario Rossi dispongo delle mie sostanze per il tempo in cui avrò cessato di vivere con il presente testamento olografo.

Istituisco miei eredi universali in tutto il mio patrimonio ed in quote uguali i miei figli Luigi Antonio e Massimo.

Lego alla mia domestica Giulia il mio orologio di marca Rolex modello Daytona.

Al mio amico Antonio Bianchi lego la somma di euro 50000 da prendersi dal mio patrimonio.

Lego a mia nipote Francesca il mio quadro dell'autore Giuliani.

Mario Rossi

"Roma, 15 settembre 2015.

Io sottoscritto Mario Rossi dispongo delle mie sostanze per il tempo in cui avrò cessato di vivere con il presente testamento olografo.

Istituisco miei eredi universali in tutto il mio patrimonio ed in quote uguali i miei figli Luigi Antonio e Massimo.

Lego alla mia domestica Giulia il mio orologio di marca Rolex modello Daytona.

Al mio amico Antonio Bianchi lego la somma di euro 50000 da prendersi dal mio patrimonio.

Lego a mia nipote Francesca il mio quadro dell'autore Giuliani.

(sottoscrizione di Mario Rossi)."

Dove conservare il proprio testamento olografo

Il testamento olografo viene per sicurezza redatto in due o **tre originali** identici che il testatore potrà, per sicurezza, consegnare a tre beneficiari diversi delle disposizioni testamentarie, o ad un eventuale **esecutore testamentario**. È anche possibile **depositare il testamento olografo presso un notaio** con costi moderati.